

DELIBERA N. 651/11/CONS

**Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 36/11/DIT
nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per violazione dell'articolo 98
comma 9, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 concernente la mancata
fornitura di dati ed informazioni all'Autorità**

L'AUTORITA',

NELLA riunione di Consiglio del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale d'accertamento n. 36/11/DIT e il conseguente atto di contestazione della Direzione tutela dei consumatori n. 36/11/DIT del 21 luglio 2011, notificato in data 25 luglio 2011 con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia S.p.A. con sede in Milano, Piazza Affari, 2 e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia 41, la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Autorità con la nota del 22 febbraio 2011 (prot. 8457);

UDITA la società Telecom Italia S.p.A. in audizione in data 21 settembre 2011 nel corso della quale l'operatore ha esposto le argomentazioni a difesa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata

In primis Telecom Italia ha evidenziato che la richiesta istruttoria di cui si verte, rif.1037/ISTR/TIM/11RM, in relazione alla quale l'Autorità ha accertato la violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, perveniva in data 23 febbraio 2011 attraverso il sistema di posta elettronica certificata, priva dei nominativi con riferimento alle utenze n. 328.6779xxx intestata a Ungaro P. T. e n. 338.65014xxx intestata a Grassetti.

Di conseguenza l'omissione nella fornitura delle richieste informazioni è stata causata da un mero errore di trasmissione in quanto la citata nota è pervenuta alla posta certificata di Telecom Italia tagliata nella parte superiore della seconda pagina dove erano riportati i nomi indicati, per i quali Telecom non ha fornito riscontro. Tale difformità è stata appurata soltanto a seguito delle verifiche effettuate con la notifica dell'atto di avvio del procedimento *de quo*.

A prova di quanto affermato l'operatore ha prodotto copia della richiesta istruttoria pervenuta via posta certificata a Telecom Italia con prot. n. 000901 del 23 febbraio 2011.

Nelle conclusioni Telecom Italia chiede l'archiviazione del procedimento n. 36/11/DIT in quanto i fatti contestati sono stati realizzati in mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 3 della legge n. 689/1981 e evidenzia anche, a riprova della sua buona fede, che non appena ha ricevuto l'atto di contestazione in oggetto, ha fornito i dati e le informazioni richieste con nota del 4 agosto 2011, acquisita al protocollo dell'Autorità con n. 41165.

II. Valutazioni dell'Autorità in ordine al caso di specie.

Con l'atto di avvio del procedimento n. 36/11/DIT è stato contestato a Telecom Italia di non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richieste dall'Autorità con la nota del 22 febbraio 2011 (prot. 8457), utenze n. 328.6779xxx intestata a Ungaro P. T. e n. 338.65014xxx intestata a Grassetti.

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato che Telecom Italia ha realizzato la condotta contestata incolpevolmente in quanto, per un errore di trasmissione, la citata nota è pervenuta a conoscenza di Telecom Italia priva dell'indicazione dei casi sopra citati, come provato dall'operatore con deposito in atti della copia pervenuta alla società, registrata con protocollo di entrata Telecom Italia del 23 febbraio 2011 prot. 000901. Di conseguenza nel caso di specie può ritenersi che la condotta contestata è stata

realizzata in assenza del necessario elemento soggettivo del dolo o colpa grave prevista dall'art. 3 della legge n. 689/1981

Inoltre, va considerato che a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, l'operatore ha comunque inviato i dati e le informazioni mancanti, inerenti le utenze sopra individuate, trasmesse con nota del 4 agosto 2011 protocollo n. 41165.

RITENUTO, pertanto, in relazione agli addebiti contestati, che non ricorrano, i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

l'archiviazione per insussistenza della violazione del procedimento sanzionatorio n. 36/11/DIT.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola